

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

267° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 6 MARZO 2003

INDICE**Commissioni permanenti**

3 ^a - Affari esteri	<i>Pag.</i>	3
5 ^a - Bilancio	»	12
7 ^a - Istruzione	»	19
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	26
11 ^a - Lavoro	»	28
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	39

Organismi bicamerali

Mafia	<i>Pag.</i>	44
-----------------	-------------	----

Sottocommissioni permanenti

5 ^a - Bilancio - Pareri	<i>Pag.</i>	45
--	-------------	----

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

GIOVEDÌ 6 MARZO 2003

97^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PROVERA

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Ventucci.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE REFERENTE

(1923) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica d'Albania, con Allegato, fatto a Tirana il 12 marzo 1998

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 4 marzo 2003.

Il sottosegretario VENTUCCI, intervenendo in sede di replica, anche in riferimento a richieste di chiarimento formulate nella precedente seduta d'esame dai senatori de Zulueta e Pianetta, fa presente che l'Italia è tuttora impegnata nel fornire assistenza al processo di avvicinamento del settore doganale albanese agli *standard* europei. In proposito, si registrano già significativi risultati, come attestano i cospicui incrementi delle entrate realizzate nel settore in considerazione in questi anni, anche al di là delle previsioni. Permangono peraltro situazioni di diffusa illegalità, che si spera potranno essere ridotte in misura notevole nel prossimo futuro dall'Albania.

Il relatore FORLANI, dopo aver rinunciato ad intervenire in replica, presenta l'emendamento 3.1, diretto a recepire una condizione indicata nel parere della 5^a Commissione permanente.

Dopo che è stata verificata la presenza del prescritto numero di senatori, posto ai voti, è approvato l'emendamento 3.1.

Viene quindi approvato l'articolo 3, come emendato.

La Commissione conferisce quindi al relatore il mandato a riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge.

(1886) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania, aggiuntivo alla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate del 21 marzo 1983, fatto a Roma il 24 aprile 2002

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 27 febbraio 2003.

Il relatore PROVERA presenta l'emendamento 3.1, diretto a recepire una condizione indicata nel parere della 5^a Commissione permanente.

Dopo che è stata verificata la presenza del prescritto numero di senatori, posto ai voti, tale emendamento è approvato.

Viene quindi approvato l'articolo 3, come emendato.

Si passa alla votazione finale.

Il senatore FORLANI ribadisce le perplessità da lui formulate nella precedente seduta d'esame in ordine alla previsione di cui all'articolo 2 dell'Accordo, là ove esso prevede che si possa prescindere dal consenso della persona condannata per dare luogo al suo trasferimento nello Stato di cittadinanza. Appare comunque difficile da condividere il richiamo che figura nella relazione governativa ad asseriti benefici che le persone condannate potrebbero ricavare dal trasferimento in Albania in termini di un più calibrato percorso di rieducazione, atteso il divario esistente i due sistemi penitenziari, che comporta fra l'altro un obiettivo aggravio dell'afflittività della pena.

Anche il meccanismo contemplato dall'articolo 3 dell'Accordo per ciò che attiene alle espulsioni e all'accompagnamento alla frontiera potrebbe dare adito a dubbi di compatibilità con la Convenzione di Strasburgo.

La senatrice DE ZULUETA si associa preliminarmente alle dichiarazioni svolte dal senatore Forlani, rilevando come l'Accordo sembri discostarsi dalla logica che presiedeva alla Convenzione del 1983, per la quale il trasferimento nel Paese d'origine costituiva di per sé un elemento di vantaggio per il condannato, laddove con la normativa in esame, prescindendosi dal consenso dell'interessato, potranno realizzarsi in concreto condizioni di maggiore afflittività della pena.

Va poi considerato che nonostante i progressi realizzati negli ultimi anni, il sistema carcerario albanese è ancora ben lontano dal garantire il rispetto dei livelli generalmente riconosciuti dai Paesi europei nel campo dei diritti dei detenuti.

Sottolinea infine l'opportunità di prevedere l'introduzione di un meccanismo di controllo periodico dell'attuazione dell'Accordo in ratifica.

Il sottosegretario VENTUCCI, in risposta a taluni rilievi critici emersi nel dibattito, ricorda come l'Accordo sia stato promosso dall'Italia anche nell'intento di alleviare l'onere inerente al mantenimento nei propri penitenziari di un numero divenuto ormai elevatissimo di detenuti di cittadinanza albanese, contribuendo al contempo a ridurre il sovraffollamento nelle carceri italiane.

Nel contempo, va considerato che l'Italia ha assunto un preciso impegno per il progressivo miglioramento delle condizioni carcerarie in Albania, anche attraverso la realizzazione di un nuovo penitenziario in territorio albanese, nel quale saranno inviate in via prioritaria le persone trasferite ai sensi dell'articolo 2 dell'Accordo. Sottolinea infine come nel corso degli anni si sia registrato un notevole miglioramento nel regime penitenziario applicato in Albania, e vi sia una evidente volontà politica delle autorità albanesi nel senso di promuovere ulteriori misure di umanizzazione della pena.

Il relatore PROVERA ricorda preliminarmente come la Commissione giustizia abbia espresso un parere favorevole sul disegno di legge, evidentemente nel presupposto che non fossero ravvisabili elementi di incompatibilità fra l'Accordo in ratifica e la Convenzione del 1983.

Sottolinea poi come nel corso degli ultimi anni in Albania si siano registrati notevoli progressi nell'affermazione di un moderno Stato di diritto, come pure nel contrasto della criminalità organizzata e dell'emigrazione clandestina.

Manifesta quindi, con riferimento alle preoccupazioni emerse nel corso del dibattito, la sua disponibilità ad accogliere le indicazioni che potranno essere formulate dai componenti della Commissione in vista della presentazione di un ordine del giorno per l'Assemblea.

Preannunzia, infine, che potrà essere sottoposta all'Ufficio di Presidenza della Commissione, allargato ai Capigruppo, la proposta di promuovere una nuova missione in Albania, nell'ambito della quale potrebbe essere senz'altro prevista una ricognizione circa la situazione nelle carceri di quel Paese.

La senatrice BONFIETTI manifesta convinta adesione alla proposta testè avanzata dal presidente Provera circa la realizzazione di una missione in Albania.

Con l'astensione della senatrice DE ZULUETA, la Commissione conferisce quindi al relatore il mandato a riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge, come emendato.

(1905) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Croazia, con allegato, fatto a Roma il 29 ottobre 1999, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Introduce l'esame il senatore BUDIN, rilevando preliminarmente come l'Accordo sia stato promosso essendo divenuta inadeguata la cornice rappresentata dal precedente accordo italo iugoslavo del 1980 di cooperazione scientifica e tecnologica, a seguito della dissoluzione della Repubblica federale di Jugoslavia.

Richiama poi sommariamente il contenuto dell'Accordo e, quindi, del disegno di legge, che consta di quattro articoli, il primo dei quali reca l'autorizzazione alla ratifica, il secondo l'ordine di esecuzione, il terzo la quantificazione degli oneri finanziari, con la corrispondente indicazione relativa alla copertura, e l'ultimo la clausola di immediata entrata in vigore della legge.

In conclusione, raccomanda l'approvazione del disegno di legge, rilevando come dall'attuazione dell'Accordo potrà risultare un significativo impulso alla cooperazione scientifica e tecnologica con la Croazia. In proposito, rileva come una sempre maggiore integrazione della Croazia nella comunità scientifica europea costituisca un elemento qualificante nel percorso che quel Paese sta intraprendendo in vista dell'adesione all'Unione europea.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1975) Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante ordinamento del Ministero degli affari esteri

(Esame e rinvio)

Introduce l'esame il presidente PROVERA, il quale ricorda come il disegno di legge – presentato dal Governo in data 27 maggio 2002, allorché il presidente Berlusconi era ancora Ministro degli affari esteri – sia stato approvato dall'Assemblea della Camera dei deputati il 30 gennaio scorso, con il voto favorevole sia delle forze politiche che fanno parte della Casa delle libertà che di quelle dell'Ulivo, e con l'astensione di Rifondazione comunista. Il provvedimento non è certo una organica riforma strutturale del Ministero degli affari esteri, ma piuttosto un complesso di disposizioni che recano ritocchi, integrazioni e modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n.18 del 1967, che costituisce la normativa di base dell'ordinamento del Ministero degli affari esteri.

L'intervento si è reso necessario per dare completezza e coerenza ad incisive modifiche attuate negli anni passati (soprattutto con il decreto legislativo n. 85 del 2000), portando a conclusione processi iniziati già alcuni anni fa e tenendo conto di mutamenti registrati sia in ambito internazionale sia nella normativa italiana sul pubblico impiego. È stato giusta-

mente osservato che si tratta essenzialmente di modifiche razionalizzatrici, suggerite in gran parte dal buon senso, che la Camera dei deputati ha approvato con atteggiamento *bipartisan*.

Anzitutto gli istituti di cultura vengono definitivamente inseriti nella struttura stessa del Ministero e si prende atto della loro trasformazione in organi della amministrazione. Si tratta indubbiamente di una evoluzione positiva, avviata con la legge 22 dicembre 1990, n. 401, e che testimonia la capacità della struttura amministrativa di modificarsi ed ampliare il suo raggio di intervento. Nell'epoca della globalizzazione – in cui si moltiplicano non solo i soggetti legittimati a stare sulla scena internazionale ma anche le questioni per le quali la dimensione internazionale assume significato preponderante – non si può che prendere atto con soddisfazione della volontà di dotare l'Amministrazione degli Esteri di nuovi strumenti e soprattutto di attribuire ad essi dignità paragonabile a quella degli strumenti tradizionali.

Di notevole importanza e già da lungo tempo attesa è l'istituzione delle «Sezioni distaccate delle rappresentanze diplomatiche»: poiché la limitatezza dei fondi a disposizione non permette una illimitata moltiplicazione delle rappresentanze diplomatiche e d'altra parte sussiste la necessità di una presenza dell'Italia in tutto lo scacchiere internazionale, si prevede la possibilità per il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di istituire speciali «sezioni distaccate» di una rappresentanza diplomatica in paesi per cui essa è territorialmente competente, ma diversi da quello ove ha sede. L'esigenza di istituire sezioni distaccate era stata avvertita con particolare intensità già all'epoca della formazione di nuovi Stati seguita alla dissoluzione dell'Unione sovietica. Le misure di razionalizzazione della rete diplomatica italiana hanno comportato in alcuni casi la chiusura di Ambasciate e l'accorpamento in macro aree di rappresentanza. Ciò probabilmente ha ingenerato, in molti cittadini italiani residenti all'estero, una sensazione di abbandono o comunque di minor tutela da parte del loro paese: a ciò si intende porre rimedio appunto con la istituzione delle «sezioni distaccate». Particolarmente apprezzabile è anche la prevista possibilità di ubicare la sezione nei locali degli uffici di altri Stati della Unione europea o della Commissione europea, eventualmente disponibili sul posto. Si tratta di un timido passo avanti verso quella politica estera europea comune che è obiettivo sostanzialmente condiviso da tutte le forze politiche italiane. Sono evidenti i limiti di questo passo avanti, ma è altrettanto evidente che, in sede di mera riorganizzazione amministrativa, non si poteva fare di più. Va rimarcato che una disposizione simile è stata già adottata da Francia e Germania.

Molte disposizioni del disegno di legge in esame sono anche adeguamenti della normativa sull'Amministrazione degli Esteri alla legge sul diritto di voto agli italiani all'estero e alle modifiche intervenute negli ultimi anni in materia di impiego pubblico. Ai compiti assegnati agli uffici consolari viene infatti aggiunto (articolo 8) anche quello di «assicurare gli adempimenti idonei all'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini

italiani all'estero». Per quanto riguarda le norme sui dipendenti, l'articolo 11 del disegno di legge sostituisce il testo dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, con una nuova formulazione che tiene conto delle modifiche, anche terminologiche, intervenute nel frattempo nel settore del pubblico impiego e, più in particolare, nell'ordinamento della Amministrazione degli Affari esteri. Identica motivazione ha anche la modifica – che si effettua con l'articolo 19 del disegno di legge – della rubrica del Capo II del Titolo II della Parte seconda del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967. In luogo di «Carriera direttiva amministrativa» si propone «Personale dell'area funzionale C», poiché i funzionari che un tempo appartenevano alla carriera direttiva amministrativa risultano oggi inseriti nell'area funzionale C. Nella medesima prospettiva, il successivo articolo 20 del disegno di legge reca un nuovo testo dell'articolo 114 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, individuando le funzioni consolari che possono essere conferite al personale dell'area funzionale C. Sempre in sintonia con gli indirizzi della più recente normativa sul pubblico impiego sono le disposizioni che prevedono una sorta di parziale «delegificazione» della dotazione organica della carriera diplomatica nei suoi livelli iniziali (articolo 12), la possibilità di una assenza per motivi di studio dei funzionari diplomatici (articolo 13) e il contenuto aumento del numero massimo degli esperti estranei alla amministrazione dei quali l'amministrazione stessa può avvalersi (articolo 22) nonché del numero massimo di funzionari collocabili fuori ruolo (articolo 25).

Alla Camera dei deputati, e particolarmente durante la discussione in Aula, il dibattito non ha registrato, per l'essenziale, valutazioni molto discordanti tra maggioranza e opposizione per quanto concerne il merito del provvedimento. L'opposizione ha cercato però di distinguersi, concentrando l'attenzione non tanto su quello che c'è nel provvedimento quanto su quello che non c'è. Ha lamentato insomma che il provvedimento non costituisce quella riforma globale ed organica del Ministero dei cui negli scorsi mesi si è ampiamente parlato, prospettando diverse soluzioni. In effetti l'osservazione è fondata, ma occorre anche rimarcare che il provvedimento in discussione – che ha natura essenzialmente di razionalizzazione e di aggiustamento – non ha certamente alcun effetto preclusivo nei confronti di una riforma dalla portata più ampia, della quale si potrà discutere nel prossimo futuro.

Il disegno di legge interviene anche su disposizioni recentemente modificate o inserite per mezzo del decreto legislativo n. 85 del 2000, che ha riordinato la carriera diplomatica, in esecuzione della delega di cui all'articolo 1 della legge 28 luglio 1999, n. 266.

Il provvedimento reca anche alcuni limitati interventi sullo *status* giuridico ed economico del personale diplomatico. All'articolo 2, si prevede che i Consiglieri di legazione (il secondo gradino della carriera diplomatica) possano essere incaricati di svolgere temporaneamente le funzioni di vice capo servizio e di vice direttore dell'Istituto diplomatico, funzioni che oggi invece sono conferite solo a funzionari diplomatici di grado non in-

feriore a Consigliere d'Ambasciata. All'articolo 16, l'anzianità minima perché un Ministro plenipotenziario sia promosso Ambasciatore è ridotta da sette a sei anni. Un contenuto aumento di indennità economiche è poi l'effetto della tabella A di cui all'articolo 26.

Un certo dibattito si è avuto, alla Camera dei deputati, sull'emendamento che ha introdotto l'attuale articolo 27 del disegno di legge, il quale accorda al circolo del Ministero degli affari esteri, «in ragione delle attività di rappresentanza» da esso svolte ed anche «in relazione al semestre di presidenza italiana dell'Unione europea», un contributo di 350 mila euro; la disposizione non figurava originariamente nel disegno di legge presentato dal Governo. Alla Camera, i relatori delle Commissioni I e III – alle quali congiuntamente è stato assegnato il disegno di legge in sede referente – avevano presentato l'emendamento 24.1 in sede di Comitato dei Nove (o meglio, nel caso presente, dei Diciotto), ma l'emendamento, valutato negativamente dalla Commissione bilancio, era stato poi ritirato. Durante la discussione nell'Aula della Camera, il Governo ha quindi presentato l'emendamento 24.0.1, che, nella riformulazione suggerita dalla Commissione bilancio, è stato approvato, diventando così l'articolo 27 del disegno di legge. Nella votazione si è registrato un numero di astensioni nettamente più alto che nelle altre votazioni del disegno di legge. Un cenno merita anche la disposizione dell'articolo 18 del disegno di legge, per il quale le vacanze dei posti di Capo missione diplomatica non saranno più soggette alle forme di pubblicità previste per gli altri posti all'estero della stessa carriera.

Indubbiamente per tali vacanze si pongono particolari problemi di riservatezza in connessione con le relazioni diplomatiche tra l'Italia e gli altri Stati, e particolari garanzie dovrebbero essere connesse al fatto stesso che le nomine dei Capi missione sono deliberate dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri.

Non ci si può peraltro non dolere del fatto che una minore pubblicità della procedura comporta anche minore conoscibilità della procedura stessa da parte delle Camere. Va inoltre rimarcato che l'articolo del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 sul quale si interviene era stato introdotto, meno di tre anni or sono, dal decreto legislativo n. 85 del 2000.

Si può, in ultimo, esprimere soddisfazione per il fatto che un intervento di razionalizzazione della struttura del Ministero degli affari esteri – intervento indubbiamente significativo anche se di limitata portata – venga effettuato per il tramite di un disegno di legge, anziché mediante un decreto legislativo. Il Parlamento dimostra in tal modo di essere perfettamente in grado di intervenire su questioni complesse e di elevata tecnicità, senza che occorra necessariamente procedere in via di legislazione delegata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1923**Art. 3.****3.1**

IL RELATORE

*Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 3.**

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 16.770 euro annui a decorrere dal 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1886**Art. 3.****3.1**

IL RELATORE

*Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 3.**

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 160.000 euro annui a decorrere dal 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

BILANCIO (5^a)

GIOVEDÌ 6 MARZO 2003

280^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Maria Teresa Armosino.*

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante atto di indirizzo per la definizione dei criteri di carattere generale per il coordinamento dell'azione amministrativa del Governo, intesi all'efficace controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica per l'anno 2003 (n. 180)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, terzo periodo del decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246. Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di ieri.

Il senatore CADDEO esprime forte disagio per l'insufficienza delle informazioni fornite dal Governo su un atto di particolare rilevanza come quello all'esame della Commissione. Esso, infatti, prefigura una vera e propria manovra finanziaria senza che se ne conoscano gli obiettivi di fondo e i parametri di riferimento, quali potrebbero essere quelli contenuti, in particolare sotto il profilo delle entrate, nella relazione trimestrale di cassa, di prossima emanazione. Il decreto-legge n. 194 del 2002, da cui promana lo schema di decreto all'esame, fornisce al Governo elementi di eccessiva discrezionalità e presenta profili di incertezza giuridica (ad esempio, relativamente alla clausola di salvaguardia) che ora si

traduce in indirizzi e atti amministrativi frutto, in sostanza, di una vera e propria delega in bianco. E' questo il caso del provvedimento in esame che non fornisce alcun parametro di riferimento, prefigurando modifiche sostanziali del quadro macroeconomico e degli interventi qualitativi e quantitativi, che presumerebbero almeno un aggiornamento del DPEF. Trattandosi, peraltro, di una vera e propria manovra finanziaria, il Governo attesta sostanzialmente il fallimento della manovra di fine anno che, in termini quantitativi, è stata assai rilevante proprio al fine di fronteggiare una pericolosa caduta del gettito, frutto di un lassismo fiscale che sta producendo seri danni ai conti pubblici. Sottolinea, poi, che, nell'ambito delle misure di recente adottate, sono preoccupanti gli effetti derivanti dal decreto-legge «taglia spese», soprattutto per la parte riguardante la riduzione degli investimenti, mentre le operazioni di concambio finanziario con la Banca d'Italia, se da una parte hanno ridotto l'ammontare nominale del debito per l'altra hanno determinato un peggioramento del deficit. Inoltre, le operazioni di cartolarizzazione degli immobili, come altre del resto, presentano aspetti di scarsa trasparenza e di dubbia efficacia. In definitiva, il provvedimento in esame conferma la necessità di un intervento correttivo, da attuarsi nei prossimi mesi a causa sia degli errori di previsione fatti dal Governo, soprattutto in materia di entrate, sia delle conseguenze delle decisioni dell'Unione europea circa l'impatto delle misure di cartolarizzazione e di condono fiscale. Si tratta di una strategia penalizzante per il Paese, mentre si dovrebbero affrontare le necessarie riforme strutturali e riattivare una seria politica degli investimenti, anche per gli enti locali, al fine di recuperare quella credibilità necessaria, e ormai persa, a livello europeo. Esprime, infine, preoccupazione per la scarsa considerazione che il Governo dimostra nei confronti del Parlamento, privandolo della necessaria informazione e dell'opportuno confronto, rapportandosi ormai solo con gli organismi comunitari.

Interviene il senatore MICHELINI, il quale, dopo essersi associato alle considerazioni del senatore Caddeo, rileva come l'atto in discussione appaia di natura arbitraria in quanto il comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 194 del 2002 appare prevedere che l'emanazione dell'atto di indirizzo debba seguire e non precedere il verificarsi di uno scostamento rilevante dagli obiettivi indicati dal Documento di programmazione economico-finanziaria e la presentazione di un'apposita relazione del Ministro. Inoltre, le previsioni di cui alle lettere *c)* e *d)* dello schema di decreto risultano esuberare le competenze a questo attribuite dal citato decreto-legge n. 194 del 2002. Il complesso di tali considerazioni attribuisce allo schema di decreto in esame il carattere di una sostanziale delega in bianco ad intervenire, senza i previsti presupposti, sulle appostazioni del bilancio approvato dal Parlamento, minando l'autonomia di tale organo costituzionale. Esprime, infine, parere contrario sul provvedimento in esame, auspicando che i rilievi formulati vengano attentamente considerati dal relatore.

Ha quindi la parola il senatore GIARETTA che, dopo essersi associato alle considerazioni formulate dai senatori Caddeo e Michelini, sottolinea come l'atto di indirizzo in esame, denotando il passaggio dall'eccezionalità alla strutturalità dell'intervento operato mediante il decreto-legge n. 194 del 2002, costituisca un grave *vulnus* alla previsione dell'articolo 81 della Costituzione. La disamina della documentazione fornita, peraltro tardivamente, dal sottosegretario Armosino, consente di rilevare come il blocco degli impegni abbia inciso con percentuali anche del 30-40 per cento sulla spesa per gli investimenti di ministeri come quelli della Sanità e della Difesa. A sua volta, la limitazione dei pagamenti incide su impegni contrattuali in essere determinando gravi difficoltà alle imprese fornitrici. Rileva, infine, *a latere*, come anche la diffusione delle operazioni di cartolarizzazione, soprattutto degli immobili, stia appesantendo di ulteriori oneri la finanza pubblica. Tale modo di condurre la politica finanziaria rappresenta anche un danno per l'autorevolezza e le funzioni svolte dal Parlamento. Infine, chiede la presenza del ministro per l'ulteriore seguito dell'esame del provvedimento.

Il senatore PIZZINATO, dopo essersi associato, a sua volta, alle considerazioni formulate dai senatori Morando e Caddeo, sottolinea come il provvedimento in esame rappresenti un esautoramento delle prerogative del Governo da parte del ministro dell'economia e delle finanze oltre che una vera umiliazione del ruolo del Parlamento le cui funzioni vengono svilite mediante un atto amministrativo che riscrive sostanzialmente il bilancio dello Stato. In tale prospettiva, l'ingente lavoro svolto in Commissione durante l'approvazione dell'ultima legge finanziaria, già stravolto dal decreto-legge di fine anno, viene ulteriormente privato di significato con il provvedimento in esame.

Il senatore MORANDO evidenzia come la limitazione dei pagamenti conseguente al decreto-legge n. 194 del 2002 abbia avuto l'effetto di aggravare l'incertezza delle prospettive finanziarie delle imprese operanti con la pubblica amministrazione e spingerà, inoltre, le amministrazioni pubbliche a concentrare l'impegno delle somme a loro disposizione nel primo semestre dell'esercizio in corso. Gli effetti perversi del citato decreto-legge n. 194 si sono inoltre realizzati soprattutto a carico della spesa per investimenti e sulle amministrazioni i cui bilanci contengono una maggiore quota di spesa libera. Prosegue l'oratore rilevando che il quadro di finanza pubblica del Paese si presenta particolarmente difficile in quanto, agli effetti descritti del decreto-legge n. 194, si aggiungono i plausibili dubbi sull'entità delle entrate derivanti dai condoni e dalle misure straordinarie. In conclusione, sottolinea la necessità di rendere coerenti con l'assetto istituzionale fondato sulla centralità del Parlamento gli strumenti della finanza pubblica e le scelte fondamentali di politica economica e finanziaria.

Il presidente AZZOLLINI avverte che, stante l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea e le diverse richieste di intervento sull'argomento in oggetto indicato, è necessario rinviare ad altra seduta il seguito dell'esame del provvedimento in titolo.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore CADDEO segnala come l'attuazione del nuovo titolo V, seconda parte, della Costituzione e la sua implementazione con il disegno di legge A.S. 1545, oltre che le numerose problematiche che scaturiscono dalle difficoltà di numerosi settori dell'economia italiana e dalle ricadute del Patto di stabilità e crescita impongano la necessità di approfondire l'impatto del nuovo assetto istituzionale conseguente, in particolare, al decentramento fiscale. Segnala, infine, come tali argomenti possano costituire oggetto di una indagine conoscitiva.

Il presidente AZZOLLINI, preso atto delle considerazioni formulate dal senatore Caddeo, fornisce assicurazione che tale richiesta verrà attentamente approfondita eventualmente in una apposita riunione dell'Ufficio di Presidenza da tenersi nel corso della prossima settimana.

Comunica, altresì, che l'audizione del Direttore generale del tesoro professor Domenico Siniscalco potrà aver luogo il prossimo 19 marzo.

VARIAZIONE DELL'ORARIO D'INIZIO DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il presidente AZZOLLINI comunica che la seduta della Commissione, già convocata per oggi alle ore 14,30, avrà invece luogo immediatamente dopo il termine dei lavori della seduta dell'Assemblea.

La seduta termina alle ore 10.

281^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas.

La seduta inizia alle ore 13,45.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante atto di indirizzo per la definizione dei criteri di carattere generale per il coordinamento dell'azione amministrativa del Governo, intesi all'efficace controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica per l'anno 2003 (n. 180)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, terzo periodo del decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Il relatore TAROLLI, rispondendo alle osservazioni formulate nel corso del dibattito, sottolinea che l'atto di indirizzo, di per se stesso, rappresenta uno strumento finalizzato al rispetto delle grandezze finanziarie definite nei principali documenti di finanza pubblica presentati in Parlamento ed in tal senso non rappresenta una delega in bianco al Governo. Entrando più specificamente nel merito del provvedimento, il relatore fa presente la necessità di salvaguardare la componente degli investimenti, che già storicamente è quella che ha più ricevuto le conseguenze negative delle manovre di finanza pubblica e che, come è stato posto in rilievo dal dibattito, rappresenta tradizionalmente la componente dell'intervento pubblico che ha un maggiore impatto positivo sull'andamento dell'economia reale. Naturalmente si tratta di contemperare tali esigenze con quelle di controllo della finanza pubblica, così come imposto dai vincoli europei. A tal riguardo, non può essere accolto il suggerimento critico in base al quale l'effetto del primo decreto «taglia-spese» riferito al 2002 sia di determinare automaticamente una conseguenza di tipo opposto per il 2003, presumibilmente per il fatto che i minori pagamenti si traducono, a parità di condizioni, in maggiori pagamenti nel 2003 attraverso una più alta massa spendibile. Ciò non necessariamente corrisponde al vero, in quanto, in base alla legge, è esclusa dalla riduzione la spesa obbligatoria. Ma anche con una massa spendibile più elevata, nulla vieta che nel 2003 il ritmo dei pagamenti possa essere contenuto nei limiti desiderati, peraltro già fissati, sia rideterminando il limite stesso, sia rispettandolo nella misura che si riterrà opportuna, trattandosi di spesa non obbligatoria. Un'ulteriore osservazione va svolta sul tema del ruolo del Parlamento quale risulta dalla procedura in esame, ruolo che, sulla base del dibattito, risulterebbe fortemente depotenziato. Al riguardo, va comunque rilevato che è sempre potere dell'Esecutivo decidere i ritmi di gestione del bilancio in relazione sia agli impegni che ai pagamenti. Non si tratta quindi di un atto unilaterale del Governo, ma della formalizzazione di facoltà già in essere in via amministrativa. Poiché comunque esiste un obbligo di trasparenza e di rispetto dei ruoli tra Governo e Parlamento nella gestione della finanza pubblica, il problema va affrontato nel senso di chiedere che, quando si dovesse verificare lo scostamento degli andamenti rispetto agli obiettivi e quindi prima dell'emanazione dei decreti di riduzione, il Governo presenti

una relazione che dia conto sia dell'entità dello scostamento rilevato, sia degli elementi di criticità ai quali esso può essere ricondotto. Unitamente a ciò si potrebbe chiedere che gli eventuali decreti ministeriali siano correddati da una puntuale relazione che evidenzi l'incidenza della limitazione degli impegni di spesa e dell'emissione di titoli di pagamento con riferimento a ciascun capitolo, specificando la quota degli stanziamenti di competenza e di cassa cui si applica la limitazione nonché la relativa entità.

Il sottosegretario VEGAS dichiara di concordare con le osservazioni formulate dal relatore, sottolineando, in particolare, come sia stata comunque riaffermata l'efficacia del provvedimento. Ritiene, infine, che le prerogative del Parlamento non siano state in alcun modo sminuite.

Il senatore CADDEO giudica deboli le giustificazioni fornite dal Governo e dal relatore a sostegno del provvedimento. Resta la contrarietà della propria parte politica al provvedimento, atteso che esso conferisce al Governo l'esercizio di un potere discrezionale previsto dalla legge, ma solo sulla base di presupposti che ancora non si sono verificati. Ribadisce, inoltre, il timore che il provvedimento risulti inefficace atteso il difficile quadro della finanza pubblica italiana, esponendo comunque il Paese ad una perdita di credibilità in sede comunitaria. Auspica, infine, un ritorno alla normalità ed al pieno rispetto delle prerogative del Parlamento nella conduzione della politica finanziaria del Governo.

Il senatore MARINO si associa ai rilievi formulati dal senatore Caddeo e sottolinea la sostanziale scorrettezza del provvedimento in esame, in quanto depotenzia il ruolo del Parlamento ed opera in assenza di quello scostamento rilevante dagli obiettivi indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria, così come previsto dal citato decreto-legge n. 194 del 2002.

Interviene il senatore MICHELINI per ribadire come il provvedimento in esame presenti dei gravi profili di illegittimità, in quanto il decreto-legge n. 194 del 2002 prevede che esso possa essere adottato solo in presenza di uno scostamento rilevante dagli obiettivi di finanza pubblica e solo previa relazione del Ministro dell'economia.

Ha, quindi, la parola il senatore RIPAMONTI, per rilevare come lo schema di decreto in titolo rappresenti una grave violazione dei rapporti istituzionali tra Governo e Parlamento e uno stravolgimento delle regole che presiedono alla sua adozione. Tali considerazioni, insieme a quelle formulate dai senatori Caddeo, Michellini e Marino, motivano la sua contrarietà sul provvedimento.

Preso atto delle considerazioni emerse, il relatore TAROLLI formula, quindi, la seguente proposta di parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, per quanto

di propria competenza, esprime parere favorevole, osservando che, quando si dovesse verificare lo scostamento degli andamenti rispetto agli obiettivi e quindi prima dell'emanazione dei decreti di riduzione, il Governo dovrà presentare una relazione che dia conto sia dell'entità dello scostamento rilevato sia degli elementi di criticità ai quali esso può essere ricondotto. Rileva, altresì, la necessità che gli eventuali decreti ministeriali siano corredati da una puntuale relazione che evidenzi l'incidenza della limitazione degli impegni di spesa e dell'emissione di titoli di pagamento con riferimento a ciascun capitolo, specificando la quota degli stanziamenti di competenza e di cassa cui si applica la limitazione nonché la relativa entità».

Previa verifica della presenza del prescritto numero legale, la proposta del RELATORE viene quindi approvata a maggioranza.

SCONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente AZZOLLINI avverte che la seduta della Sottocommissione per i pareri, già convocata per oggi pomeriggio, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 14,05.

ISTRUZIONE (7^a)

GIOVEDÌ 6 MARZO 2003

176^a Seduta*Presidenza del Presidente***ASCIUTTI**

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il professor Giancarlo Setti, presidente dell'Istituto nazionale di astrofisica (INAF), nonché il professor Roberto Pallavicini, il professor Franco Pacini, il professor Giorgio Sedmak e il professor Ezio Bussoletti, componenti del consiglio direttivo.

La seduta inizia alle ore 14,35.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sullo stato di attuazione del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante norme sul coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica: audizione del Presidente dell'Istituto nazionale di astrofisica (INAF)

Riprende l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta pomeridiana del 26 febbraio scorso.

Il presidente ASCIUTTI avverte che il Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), professor Lucio Bianco, la cui audizione era prevista per oggi, è impossibilitato a partecipare ai lavori della Commissione per motivi di salute. L'audizione è pertanto rinviata a martedì prossimo. Introduce quindi l'audizione dei rappresentanti dell'Istituto nazionale di astrofisica (INAF). Al riguardo, sottolinea l'attualità dell'audizione che, pur nell'ambito della più generale indagine conoscitiva in corso sulla ricerca scientifica, si collega con l'imminente riordino dell'Istituto.

Ha quindi la parola il professor Giancarlo SETTI, presidente dell'INAF, il quale richiama la documentazione già trasmessa alla Commissione, con la quale ha inteso offrire un quadro dell'attività dell'Istituto e del ruolo svolto a seguito dell'accorpamento dei dodici Osservatori ope-

rato con il decreto legislativo n. 296 del 1999. Si trattò, anche in quel caso, di un'operazione senz'altro complessa, ma indubbiamente più semplice sotto il profilo patrimoniale e del personale rispetto all'accorpamento ora prospettato di alcuni istituti del CNR.

La documentazione trasmessa comprende altresì – prosegue il professor Setti – alcuni estratti dai piani triennali di attività 2002-2004 e 2003-2005, da cui emerge con chiarezza il livello di eccellenza dell'Istituto, testimoniata fra l'altro da una produzione scientifica di altissimo livello. L'astrofisica italiana copre del resto oltre il 9 per cento della produzione mondiale, ponendosi al primo posto fra le discipline italiane.

Il proposto accorpamento degli istituti del CNR può dunque essere un'occasione importante, ma occorre una particolare attenzione affinché non sia compromesso l'attuale tasso di produttività, in particolare prevedendo opportune norme transitorie per la fase di trasferimento.

Il professor Setti si sofferma quindi sull'articolazione delle attività dell'Istituto, dando conto dell'esperienza del Telescopio nazionale Galileo e delle strutture di astronomia avanzata da terra.

Osserva altresì che, a causa di disposizioni di rango legislativo, le spese per il personale assumono un rilievo sostanzioso, raggiungendo quasi il 90 per cento del *budget* dell'Istituto. Il trasferimento ad esso di circa 400 unità di personale (pari a circa la metà dell'attuale dotazione) a seguito dell'accorpamento degli istituti del CNR, rischia dunque di rappresentare una forte perturbazione per l'Istituto, tanto più che tale personale appartiene al comparto ricerca, a differenza del personale dell'INAF che rientra invece nel comparto università. In considerazione del differente stato giuridico e trattamento economico del personale afferente al comparto ricerca, risultano di assoluta evidenza le tensioni che andranno ad innescarsi nell'Istituto. In tal senso, si impongono pertanto norme transitorie che rendano più agevole la fase del trasferimento.

Il professor Setti si sofferma quindi sull'articolazione territoriale dell'Istituto, osservando che ai dodici Osservatori storici si aggiungerebbero altre sette realtà effettive provenienti dal CNR. Tale distribuzione sul territorio comporta senz'altro un aggravio di spesa; rappresenta tuttavia una rete di eccellenza, di particolare importanza in quanto all'origine fra l'altro di un'opera di divulgazione e di didattica anche nel mondo della scuola.

Egli richiama infine il tradizionale collegamento dell'Istituto con l'università, auspicando che il previsto riordino non cancelli il virtuoso parallelismo fra carriera universitaria e ricerca presso l'INAF.

Ha quindi la parola il professor Ezio BUSSOLETTI, il quale prende atto dello sforzo operato dal ministro Moratti di separare gli aspetti gestionali, burocratici e amministrativi dell'Ente rispetto alla gestione scientifica. Auspica tuttavia che il riordino non implichi la perdita del *know how* di base dell'Ente, di cui sottolinea il carattere monoculturale e specifico. In tal senso, esprime riserve sulla disposizione che prevede per il

solo Presidente il possesso di competenze specifiche del settore anziché estendersi anche agli altri componenti del consiglio di amministrazione.

Quanto al piano triennale 2003-2005, egli rileva che nell'attuale situazione economica, caratterizzata da una forte contrazione delle risorse, esso rischia di perdere significato, tanto più che – come già osservato dal professor Setti – il 90 per cento delle risorse è destinato al personale. Il consiglio direttivo dell'Istituto ha invece elaborato un piano nell'ottica politica dei *target* possibili, rinviandone l'implementazione alla verifica delle effettive disponibilità.

Si dichiara invece meno preoccupato per il rischio di un'erosione del collegamento con l'università, atteso che lo schema di riordino dell'Ente non abroga espressamente nessuna norma in tal senso.

Conclude sottolineando a sua volta le difficoltà inevitabilmente connesse con il trasferimento di personale dal CNR, in considerazione del loro diverso stato giuridico e trattamento economico. Si tratta di questione da affrontare con sollecitudine, onde evitare che quel già misero 10-12 per cento del *budget* disponibile per la ricerca finisca per essere assorbito dall'equiparazione del trattamento economico del personale.

Il professor SETTI, riprendendo la parola, passa ad illustrare le proposte di modifica che l'INAF ha trasmesso al ministro Moratti sullo schema di riordino dell'Istituto.

Il primo profilo critico attiene all'articolazione in dipartimenti. L'INAF è infatti attualmente articolato in tre dipartimenti, rispettivamente competenti sul coordinamento degli Osservatori, dei progetti scientifici e delle imprese nazionali. Il riordino riduce invece il numero dei dipartimenti a due: uno per gli Osservatori e l'astrofisica da terra, l'altro per le strutture provenienti dal CNR e l'astrofisica dallo spazio. Il professor Setti ritiene tuttavia indispensabile almeno un altro dipartimento, per il coordinamento delle imprese a livello nazionale, trattandosi di attività che non può essere svolta nell'ambito dei dipartimenti che gestiscono le strutture.

Lo schema di riordino prevede poi l'istituzione di consigli scientifici presso ciascun dipartimento, nonché un consiglio scientifico generale, presumibilmente a tal fine mutuando il modello elaborato per il CNR. A differenza del CNR, i cui dipartimenti rappresentano diverse discipline e necessitano quindi un consiglio scientifico di carattere generale, l'INAF è un istituto monoculturale, cui mal si addice siffatta duplicazione di strutture. Tutt'al più, si potrebbe pensare a comitati di supporto dell'attività dei dipartimenti.

S'impone infine l'esigenza di norme transitorie, attualmente non previste, per accompagnare l'accorpamento degli istituti del CNR. Non va infatti dimenticato che l'INAF è entrato a regime solo dal 1° gennaio 2000, con l'approvazione dei relativi regolamenti, ed ha assunto personale in possesso di una specifica specializzazione. Al fine di gestire l'accorpamento, occorre quindi che transiti presso l'Istituto anche una parte del personale amministrativo del CNR.

Il professor Franco PACINI sottolinea che il riordino prefigurato dal ministro Moratti rappresenta la terza riforma dell'astrofisica italiana nell'arco di vent'anni.

Tradizionalmente, operavano infatti in Italia dodici strutture autonome, gli Osservatori, con modelli gestionali senz'altro antiquati, per non dire feudali. Nel 1982, su iniziativa del ministro Valitutti, fu indetto e approvato il decreto legislativo n. 163, che ha riformato gli Osservatori consentendo la crescita dell'astrofisica italiana e la gestione di grandi progetti telescopici.

Assai più recentemente, il decreto legislativo n. 296 del 1999 ha ritenuto di coordinare i medesimi Osservatori in un unico istituto, secondo il modello già positivamente sperimentato dell'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN).

In tale contesto si inquadra ora il progetto del ministro Moratti, che deve quindi porre particolare attenzione al fine di non interrompere l'esperienza positiva finora vissuta. Se dunque è condivisibile l'esigenza di un riordino del CNR, non necessariamente esso deve avvenire incorporandone una parte per accorparla ad un altro Istituto. Rischia altrimenti di rafforzarsi il dubbio che la riforma dell'INAF sia solo una conseguenza dell'inevitabile riforma del CNR. Ciò, tanto più in quanto non sono state accuratamente valutate le conseguenze finanziarie dell'operazione, indubbiamente consistenti in un forte aggravio di spesa. Si afferma quindi con vigore l'esigenza che venga quanto meno mantenuta la snellezza operativa dell'Istituto, onde salvaguardarne l'eccellenza.

Altro profilo che suscita perplessità è infine il rischio di un rinnovato centralismo, a fronte di un processo autonomistico che si era invece positivamente innescato negli ultimi anni. È ben vero, prosegue il professor Pacini, che di tanta autonomia sia stato fatto a volte un cattivo uso. Ciò non impone tuttavia un ritorno al passato, bensì un rafforzamento dei meccanismi di valutazione.

Il presidente ASCIUTTI ringrazia i rappresentanti dell'INAF per il proficuo contributo offerto, che sarà di particolare utilità alla Commissione all'atto della stesura delle osservazioni che essa si accinge ad esprimere alla Commissione bicamerale per la riforma amministrativa, competente nel merito sugli schemi dei decreti di riordino degli enti di ricerca.

Conviene poi con le considerazioni del professor Pacini sull'utilità di efficaci meccanismi di valutazione, anche con la partecipazione di personalità straniere, al fine di contrastare le a volte inevitabili disfunzioni connesse al processo autonomistico.

Chiede infine ai rappresentanti dell'INAF come si ponga l'Italia rispetto agli altri Paesi industrializzati con riferimento alla specifica disciplina dell'astrofisica e quali siano le altre criticità del settore, a parte il prospettato riordino.

Il senatore MODICA prende atto che la fisica italiana sia articolata in istituti nazionali (INFN, INFN e INAF). Al riguardo, chiede ai rappresen-

tanti dell'INAF se, secondo la loro esperienza, il modello di istituti nazionali collegati all'università sia valido anche per altre discipline della ricerca italiana oppure si attagli solo alle specifiche caratteristiche della fisica.

Il senatore D'ANDREA chiede conferma che i due profili maggiormente positivi del modello gestionale realizzato dall'INAF siano sostanzialmente l'autonomia degli istituti (nel caso specifico, degli Osservatori) e la flessibilità dei rapporti con l'autorità vigilante (nel caso specifico, il Ministero).

Conviene poi sulla opportunità di una norma transitoria per accompagnare l'accorpamento degli istituti del CNR.

Chiede infine un approfondimento sulla gestione delle attività dell'Istituto riformato, con particolare riferimento al mantenimento dell'autonomia dei comitati scientifici e alla non elettività di alcuni componenti degli organi di gestione.

La senatrice ACCIARINI sollecita a sua volta una riflessione sul tema dell'autonomia e sull'esigenza che ad essa siano affiancati efficaci meccanismi di valutazione dei risultati.

Con riferimento al personale, il senatore COMPAGNA chiede se la prospettiva sia quella del mantenimento al comparto universitario ovvero di un diverso inquadramento.

Ai quesiti posti risponde anzitutto il professor SETTI, il quale precisa dapprima al senatore Compagna che l'attuale personale di ricerca dell'Istituto rientra nel comparto universitario. Il personale tecnico e amministrativo apparteneva invece a detto comparto solo fino all'emanazione dei regolamenti. Per loro è pertanto già iniziato il trasferimento al comparto ricerca. Il personale del CNR è stato invece assunto secondo meccanismi di selezione diversi e non se ne può pertanto ipotizzare un trasferimento al comparto universitario. Ne consegue che, in futuro, il personale dell'Istituto non possa che afferire nel suo complesso al comparto ricerca. Occorre tuttavia inserire nello schema di riordino una norma transitoria che consenta al personale attualmente in servizio un'opzione fra il comparto di appartenenza e quello della ricerca.

Risponde poi al senatore Modica che il modello di un istituto nazionale è indispensabile per l'astrofisica, atteso che gli elevati costi della strumentazione non sono più accessibili a livello delle singole nazioni ed impongono accordi internazionali assai meglio gestiti da un referente unico a livello del Paese. Ciò, senza evidentemente scadere nel dirigismo ed in tal senso i regolamenti dell'INAF assicurano piena autonomia agli organi periferici di ricerca. Non ritiene tuttavia di potersi pronunciare con riferimento alla possibilità di trasferire tale modello in altri settori della ricerca.

Conferma altresì al senatore D'Andrea che i pregi fondamentali del modello gestionale adottato sono rappresentati dall'autonomia e dalla flessibilità. Si tratta peraltro di profili non compromessi dallo schema di riordino.

L'autonomia deve tuttavia essere affiancata, come si è detto, da efficaci meccanismi di valutazione, anche mediante il concorso di personalità straniere. Lo schema di riordino prevede invece una composizione del comitato di valutazione che rischia l'autoreferenzialità, risultando così del tutto inadeguato sotto questo profilo.

Ai quesiti posti risponde altresì il professor BUSSOLETTI, il quale conferma anzitutto al presidente Asciutti che l'Italia si pone all'avanguardia a livello internazionale per quanto riguarda sia l'astrofisica che la fisica cosmica.

Manifesta indi a sua volta difficoltà ad esprimersi sull'opportunità di trasferire il modello gestionale della fisica ad altre discipline del settore e conferma al senatore D'Andrea che le due caratteristiche di maggiore interesse sono senz'altro l'autonomia e la flessibilità. Sottolinea tuttavia, quanto meno a titolo personale, l'importanza di una separazione fra gestione amministrativa e coordinamento scientifico.

Conviene poi con la senatrice Acciarini sull'esigenza di adeguati meccanismi di valutazione, cui senz'altro la fisica non si sottrae. Sollecita anzi strumenti di pianificazione e controllo, che consentirebbero un risparmio del 20-30 per cento delle risorse, il cui reinvestimento nel settore sarebbe provvidenziale.

Risponde infine al senatore Compagna che il personale del comparto ricerca gode, a parità di funzioni, di un trattamento economico assai migliore rispetto a quello del comparto universitario. Ritiene pertanto indispensabile consentire l'opzione al personale già in servizio presso l'Istituto, che a suo giudizio aderirà in larghissima parte.

Il professor PACINI prende conclusivamente la parola per riferire l'esperienza di alcuni comitati di valutazione di programmi internazionali di cui ha fatto parte, sottolineandone la snellezza rispetto ad analoghe esperienze italiane.

Il PRESIDENTE ringrazia i rappresentanti dell'INAF e dichiara chiusa l'audizione. Rinvia indi il seguito dell'indagine conoscitiva ad altra seduta.

IN SEDE REFERENTE

(2015) Conversione in legge del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 24, recante disposizioni urgenti in materia di contributi in favore delle attività dello spettacolo

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Su proposta del presidente relatore ASCIUTTI, la Commissione conviene di posticipare il termine per la presentazione di emendamenti, già fissato per oggi alle ore 18, a domani, venerdì 7 marzo, alle ore 13.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

GIOVEDÌ 6 MARZO 2003

182^a Seduta*Presidenza del Presidente*

GRILLO

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti Mammola.

La seduta inizia alle ore 8,50.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente GRILLO propone che, in relazione al disegno di legge n. 1956, recante disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto, il termine per la presentazione degli emendamenti sia procrastinato a martedì 11 marzo 2003 alle ore 15 in attesa che giunga il parere della Commissione bilancio sul testo del provvedimento. Ciò infatti consentirà di valutare l'opportunità di un'approvazione senza modifiche del disegno di legge nel testo approvato dalla Camera dei deputati. Qualora invece vi fosse un parere contrario della Commissione bilancio, pur in presenza di un assenso sostanzialmente unanime della Commissione sul testo, si renderà opportuno decidere come procedere nell'*iter* di approvazione.

Sulle valutazioni del presidente si apre un dibattito nel quale intervengono i senatori Paolo BRUTTI, CICOLANI, DONATI e VERALDI.

La Commissione conviene quindi sullo spostamento del termine per la presentazione degli emendamenti a martedì 11 marzo 2003 alle ore 15.

IN SEDE DELIBERANTE

(1791) *Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Duca ed altri; Sanza ed altri (Rinvio del seguito della discussione)

In considerazione dell'approssimarsi dei lavori dell'Assemblea il PRESIDENTE propone di rinviare la discussione del provvedimento in titolo ad altra seduta.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 9,20.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

GIOVEDÌ 6 MARZO 2003

145^a Seduta*Presidenza del Presidente***ZANOLETTI**

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Sacconi.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE REFERENTE

(848-bis) *Delega al Governo in materia di incentivi alla occupazione, di ammortizzatori sociali, di misure sperimentali a sostegno dell'occupazione regolare e delle assunzioni a tempo indeterminato nonché di arbitrato nelle controversie individuali di lavoro*, risultante dallo stralcio deliberato dall'Assemblea il 13 gennaio 2002 degli articoli 2, 3, 10 e 12 del disegno di legge di iniziativa governativa

(514) MANZIONE. – *Modifica all'articolo 4 della legge 11 maggio 1990, n. 108, in materia di licenziamenti individuali*

(1202) RIPAMONTI. – *Modifiche ed integrazioni alla legge 11 maggio 1990, n. 108, in materia di licenziamenti senza giusta causa operati nei confronti dei dipendenti di organizzazioni politiche o sindacali*

(2008) DI SIENA ed altri. – *Misure per l'estensione dei diritti dei lavoratori*

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge n. 848-bis, 514 e 1202, congiunzione con il disegno di legge n. 2008 e rinvio. Seguito dell'esame del disegno di legge n. 2008, congiunzione con i disegni di legge nn. 848-bis, 514 e 1202 e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 4 marzo scorso.

Il PRESIDENTE prende la parola sul problema dell'abbinamento del disegno di legge n. 2008 con i disegni di legge n. 848-bis e connessi, trattato nella seduta di martedì 4 marzo, facendo presente di avere attentamente ponderato gli argomenti posti dal relatore, e dai senatori Battafarano, Di Siena e Viviani nella precedente seduta di ieri, e di essere pertanto intenzionato a svolgere alcune considerazioni, prima di avanzare una proposta.

Preliminarmente, ricorda che l'articolo 51 del Regolamento, al comma 1, dispone che i disegni di legge aventi oggetti identici o strettamente connessi siano posti congiuntamente all'ordine del giorno della Commissione competente, salvo che per alcuni di essi la Commissione abbia già esaurito la discussione. Secondo la prassi corrente della Commissione, nel predisporre l'ordine del giorno, la Presidenza, avvalendosi dei suoi poteri ordinatori, procede d'ufficio ad abbinare i disegni di legge che presentino le caratteristiche di cui alla citata disposizione regolamentare, salvo provvedere a successivi abbinamenti, ove nuovi disegni di legge siano assegnati successivamente all'inizio della discussione, ovvero ove la Commissione ravvisi l'opportunità di connettere altri disegni di legge, già assegnati, sempre prima che la discussione sia esaurita. Analogamente, la Commissione può deliberare, nel medesimo termine, di disgiungere provvedimenti precedentemente abbinati. Pertanto, l'abbinamento iniziale effettuato d'ufficio dalla Presidenza è comunque suscettibile di essere modificato con una decisione della Commissione, alla quale, in materia, spetta dunque di pronunciarsi in ultima istanza.

Ciò premesso, sulla questione già dibattuta, il Presidente dichiara di condividere le considerazioni di merito svolte dal relatore, circa la natura e il contenuto dei provvedimenti in discussione. In particolare, l'argomentazione del relatore si può riassumere nel seguente modo: l'emendamento del Governo, interamente sostitutivo dell'articolo 3 del disegno di legge n. 848-*bis* e il disegno di legge n. 2008 differiscono in modo sostanziale, soprattutto dal punto di vista teleologico, poiché nel primo caso la norma si propone di incentivare l'occupazione stabile e la crescita dimensionale delle imprese, attraverso misure che non comportano alcuna modifica delle tutele disposte dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, ma intervengono a ridefinirne, in via temporanea e sperimentale, l'ambito di applicazione; il disegno di legge n. 2008, invece, introduce sostanziali modifiche all'articolo 18, proponendo, in sostanza, che l'obbligo del reintegro in caso di licenziamento ingiustificato sia esteso anche alle aziende con meno di quindici dipendenti.

Tuttavia, pur nella diversità del fine e nella diametrale opposizione delle rispettive proposte politiche, occorre rilevare che un elemento comune può essere rintracciato nel fatto che in entrambi i casi le normative in discussione si riferiscono al regime vigente delle tutele nel caso di licenziamento senza giusta causa o giustificato motivo e da questo punto di vista la Presidenza, nel prendere atto anche della richiesta di abbinamento avanzata dai proponenti, ferme restando le considerazioni svolte dal relatore nella precedente seduta, ritiene che si possa procedere all'abbinamento del disegno di legge n. 848-*bis* e connessi con il disegno di legge n. 2008, e formula una proposta in tal senso.

Il relatore TOFANI dichiara di condividere le conclusioni del Presidente, pur sottolineando che le perplessità da lui espresse nella precedente seduta avevano riguardo non tanto al profilo politico della questione, quanto alla effettiva sussistenza dei presupposti regolamentari per proce-

dere all'abbinamento del disegno di legge n. 2008 con i disegni di legge n. 848-*bis* e connessi. D'altra parte, ove si voglia approfondire ulteriormente la questione, occorrerebbe prendere in considerazione altre iniziative legislative, attualmente non all'ordine del giorno, tra le quali segnala il disegno di legge n. 1674 in materia di diritti di sicurezza sociale e di tutela attiva del lavoro e del reddito, di iniziativa del senatore Treu e di altri senatori. A suo avviso, per tale disegno di legge, sussistono elementi di affinità con i disegni di legge in titolo – in misura maggiore di quelli ravvisati per il disegno di legge n. 2008 – tali da suggerire di prendere in considerazione una possibile iscrizione all'ordine del giorno, ai fini di valutare un eventuale abbinamento.

La senatrice PILONI, dopo aver dichiarato di concordare con le osservazioni del Presidente, ringrazia il relatore per l'attenzione manifestata nei confronti del disegno di legge di cui anch'ella è firmataria. Osserva tuttavia che il disegno di legge n. 1674 si articola in vari punti e soltanto alcuni di essi presentano delle coincidenze tematiche con i disegni di legge all'esame. Ritene pertanto che la parziale coincidenza dell'oggetto non sia tale da giustificare una proposta di abbinamento.

Concorda con la senatrice Piloni, il senatore TREU, il quale dopo avere dichiarato di condividere la proposta del Presidente, sottolinea le differenze tematiche tra il disegno di legge di cui è primo firmatario ed i disegni di legge in titolo, differenze che prevalgono su alcuni elementi di affinità. In particolare, ritiene non riconducibili al disegno di legge n. 848-*bis* le parti del disegno di legge di cui è primo firmatario relative al contratto formativo, a misure di carattere previdenziale ed assistenziale, al contratto di inserimento lavorativo e al conto di sicurezza individuale.

Il senatore BATTAFARANO chiede al Presidente di consentire ad un breve differimento del termine per la presentazione dei subemendamenti al disegno di legge n. 848-*bis*.

Il PRESIDENTE, accogliendo la richiesta del senatore Battafarano, fissa per mercoledì 12 marzo, alle ore 18, il termine per la presentazione dei subemendamenti.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, avverte altresì che l'esame del disegno di legge n. 2008 proseguirà congiuntamente con l'esame dei disegni di legge n. 848-*bis* e connessi.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(2011) Conversione in legge del decreto-legge 14 febbraio 2003, n. 23, recante disposizioni urgenti in materia di occupazione

(Seguito e conclusione dell'esame)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 26 febbraio scorso.

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione bilancio, nella seduta del 4 marzo, ha espresso parere di nulla osta sulla conversione in legge del decreto legge n. 23, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che all'articolo 1, comma 2, venga esplicitata la proiezione per ciascun anno delle spese ivi indicate.

Avendo avuto notizia di tale condizione, il relatore ha predisposto un emendamento che riformula il comma 2 dell'articolo 1, indicando la seguente ripartizione dell'onere complessivo: 2,5 milioni per l'anno 2003, e 3,5 milioni per ciascuno degli anni 2004 e 2005, ferma restando l'imputazione della spesa al Fondo per l'occupazione.

Su tale emendamento, la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole nella seduta di ieri, condizionato ad una rettifica di carattere meramente formale, già apportata dal relatore.

Il relatore MORRA illustra quindi l'emendamento 1.8.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione degli emendamenti.

Il sottosegretario SACCONI esprime parere favorevole sull'emendamento 1.8 e contrario su tutti gli altri emendamenti presentati, rilevando che essi presentano problemi di compatibilità comunitaria e di copertura finanziaria, in quanto diretti ad estendere i benefici di cui al decreto-legge all'esame – riservati nel limite di 550 lavoratori alle sole imprese sottoposte ad amministrazione straordinaria – a tutte le imprese sottoposte a procedure concorsuali, eliminando qualsiasi limite relativo al numero dei lavoratori.

Il relatore MORRA esprime parere conforme a quello del rappresentante del Governo.

Stante l'assenza dei proponenti, il PRESIDENTE dichiara decaduti gli emendamenti 1.2 e 1.7.

Dopo che il PRESIDENTE ha verificato la sussistenza del numero legale, sono posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 1.3 e 1.4.

Aderendo alla condizione posta dalla Commissione bilancio, che ha subordinato il parere favorevole all'emendamento 1.5 all'introduzione di un tetto di spesa massima, la senatrice PILONI riformula l'emendamento, sostituendo le parole «nel limite delle risorse preordinate allo scopo» con le altre «nel limite massimo di 15 milioni di euro».

L'emendamento 1.5, nel testo riformulato, è quindi posto ai voti e respinto.

È altresì respinto l'emendamento 1.6, mentre è accolto l'emendamento 1.8.

Il PRESIDENTE avverte che la votazione degli emendamenti è terminata.

La Commissione conferisce quindi al relatore Morra il mandato di riferire all'Assemblea in senso favorevole alla conversione in legge del decreto-legge n. 23, nel testo emendato, e di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

SULL'AUDIZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL'INPS

Il PRESIDENTE avverte che l'audizione del Commissario straordinario dell'INPS sulla richiesta di restituzione delle somme indebitamente erogate dall'Istituto, richiesta dal senatore Battafarano nella seduta del 4 marzo, avrà luogo mercoledì 12 marzo, alle ore 14,30, presso l'Ufficio di Presidenza della Commissione.

La seduta termina alle ore 15,10.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2011**al testo del decreto-legge****Art. 1.****1.2**

SODANO Tommaso, MALABARBA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – 1. Allo scopo di fronteggiare la grave crisi occupazionale che ha colpito le aziende sottoposte ad amministrazione straordinaria previste dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e a procedure concorsuali, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può concedere, con proprio decreto, al datore di lavoro acquirente, i benefici previsti dall'articolo 8, comma 4 e dall'articolo 25, comma 9 della legge 23 luglio 1991, n. 223, qualora sia stato stipulato un contratto collettivo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nei casi di cui al comma 5 dell'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, e non si riscontrino coincidenze degli assetti proprietari o rapporti di collegamento e controllo tra l'azienda cessionaria e quella cedente e preveda la salvaguardia di un rilevante livello occupazionale.

2. All'onere derivante dall'attuazione del precedente comma, valutato in 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, si provvede, quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2003-2005, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1 comma 7 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e quanto a 350 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2003-2005, mediante parziale utilizzo del gettito derivante dall'adeguamento al 18 per cento delle aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articolo 26, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 26-ter, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

3) articolo 27, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

4) articolo 5, decreto legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 2, decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

- 6) articolo 1, decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
 - 7) articolo 13, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
 - 8) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;
 - 9) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
 - 10) articolo 11-*bis*, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512 convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
 - 11) articolo 7, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
 - 12) articolo 5, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
-

1.3

BATTAFARANO, MACONI, DI SIENA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – 1. Allo scopo di fronteggiare la grave crisi occupazionale che ha colpito le aziende sottoposte ad amministrazione straordinaria previste dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e a procedure concorsuali, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può concedere, con proprio decreto, al datore di lavoro acquirente, i benefici previsti dall'articolo 8 comma 4 e dall'articolo 25 comma 9 della legge 23 luglio 1991, n. 223, qualora sia stato stipulato un contratto collettivo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nei casi di cui al comma 5 dell'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, e non si riscontrino coincidenze degli assetti proprietari o rapporti di collegamento e controllo tra l'azienda cessionaria e quella cedente e preveda la salvaguardia di un rilevante livello occupazionale.

2. All'onere derivante dall'attuazione del precedente comma, valutato in 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, si provvede, quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2003-2005, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1 comma 7 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e quanto a 350 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2003-2005, mediante parziale utilizzo del gettito derivante dall'adeguamento al 18 per cento delle aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- 1) articolo 26, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- 2) articolo 26-*ter*, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- 3) articolo 27, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- 4) articolo 5, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- 5) articolo 2, decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

- 6) articolo 1, decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
 - 7) articolo 13, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
 - 8) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;
 - 9) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
 - 10) articolo 11-*bis*, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512 convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
 - 11) articolo 7, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
 - 12) articolo 5, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
-

1.4

BATTAFARANO, MACONI, DI SIENA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – *I.* Allo scopo di fronteggiare la grave crisi occupazionale che ha colpito imprese sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria previste dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e a procedure concorsuali, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può concedere, ai datori di lavoro acquirenti i benefici di cui agli articoli 8, comma 4, e 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, purchè sussistano le seguenti condizioni:

a) che l'imprenditore acquirente non possenga le caratteristiche di cui all'articolo 8, comma 4-*bis*, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

b) che il trasferimento dei lavoratori sia previsto in contratti collettivi stipulati presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nei casi di cui al comma 5 dell'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428.

2. All'onere derivante dall'attuazione del precedente comma, valutato in 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, si provvede, quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2003-2005, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1 comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e quanto a 350 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2003-2005, mediante parziale utilizzo del gettito derivante dall'adeguamento al 18 per cento delle aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articolo 26, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 26-*ter*, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

3) articolo 27, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

- 4) articolo 5, decreto legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
 - 5) articolo 2, decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
 - 6) articolo 1, decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
 - 7) articolo 13, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
 - 8) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;
 - 9) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
 - 10) articolo 11-*bis*, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512 convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
 - 11) articolo 7, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
 - 12) articolo 5, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
-

1.5

MACONI, PIZZINATO, PILONI, PIATTI

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1. - *I.* Quando un contratto collettivo stipulato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nei casi di cui al comma 5 dell'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, limitatamente alle imprese sottoposte alla procedura dell'amministrazione straordinaria, a procedure concorsuali, a fallimento, nonchè a tutti i casi di cessione o affitto di azienda, laddove non si riscontrino coincidenze degli assetti proprietari o rapporti di collegamento e controllo tra l'azienda cessionaria e quella cedente, consente la salvaguardia di un rilevante livello di occupazione, avuto riguardo anche alle caratteristiche del mercato del lavoro locale, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può concedere, con proprio decreto, al datore di lavoro acquirente, che non abbia le caratteristiche di cui all'articolo 8, comma 4-*bis*, della legge 23 luglio 1991, n. 223, i benefici previsti dall'articolo 8, comma 4, e dall'articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nel limite delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236».

1.5 (testo 2)

MACONI, PIZZINATO, PILONI, PIATTI

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1. - *I.* Quando un contratto collettivo stipulato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nei casi di cui al comma 5 del-

l'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, limitatamente alle imprese sottoposte alla procedura dell'amministrazione straordinaria, a procedure concorsuali, a fallimento, nonché a tutti i casi di cessione o affitto di azienda, laddove non si riscontrino coincidenze degli assetti proprietari o rapporti di collegamento e controllo tra l'azienda cessionaria e quella cedente, consente la salvaguardia di un rilevante livello di occupazione, avuto riguardo anche alle caratteristiche del mercato del lavoro locale, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può concedere, con proprio decreto, al datore di lavoro acquirente, che non abbia le caratteristiche di cui all'articolo 8, comma 4-bis, della legge 23 luglio 1991, n. 223, i benefici previsti dall'articolo 8, comma 4, e dall'articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nel limite massimo di 15 milioni di euro nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236».

1.6

BATTAFFARANO, MACONI, DI SIENA

Al comma 1, sostituire le parole da: «ed aventi» fino a: «di 550 lavoratori» con le seguenti: «il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può concedere».

Conseguentemente sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'onere derivante dall'attuazione del precedente comma, valutato in 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, si provvede, quanto a 50 milioni di euro, per ciascuno degli anni del triennio 2003-2005, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e quanto a 350 milioni di euro, per ciascuno degli anni del triennio 2003-2005, mediante parziale utilizzo del gettito derivante dall'adeguamento al 18 per cento delle aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articolo 26, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 26-ter, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

3) articolo 27, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

4) articolo 5, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 2, decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

6) articolo 1, decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

- 7) articolo 13, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
 - 8) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;
 - 9) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
 - 10) articolo 11-*bis*, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512 convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
 - 11) articolo 7, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
 - 12) articolo 5, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
-

1.7

RIPAMONTI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Allo scopo di fronteggiare la grave crisi occupazionale che ha colpito le aziende sottoposte ad amministrazione straordinaria prevista dalla legge 8 luglio 1999, n. 270 e a procedure concorsuali, qualora un contratto collettivo stipulato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nei casi di cui al comma 5 dell'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, laddove non si riscontrino coincidenza degli assetti proprietari o rapporti di collegamento e controllo tra l'azienda cessionaria e quella cedente, e consenta la salvaguardia di un rilevante livello di occupazione, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può concedere con proprio decreto al datore di lavoro acquirente che non abbia le caratteristiche di cui all'articolo 8, comma 4-*bis* della legge 23 luglio 1991 n. 223, i benefici previsti dall'articolo 8, comma 4 e dell'articolo 25, comma 9 della legge 23 luglio 1991, n. 223 nel limite delle risorse preordinate allo scopo, nell'ambito del fondo di cui all'articolo 1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236».

1.8

MORRA, *relatore*

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«Per gli interventi di cui al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di 9.5 milioni di euro, di cui 2.5 milioni per l'anno 2003, 3.5 milioni per l'anno 2004, 3.5 milioni per l'anno 2005, a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236».

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

GIOVEDÌ 6 MARZO 2003

196^a Seduta*Presidenza del Presidente*

NOVI

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il direttore generale per la difesa del suolo del Ministero dell'ambiente, ingegner Bruno Agricola.

La seduta inizia alle ore 8,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente NOVI avverte che è stata avanzata, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivare l'impianto audiovisivo per lo svolgimento delle procedure informative all'ordine del giorno e che, informato della richiesta anzidetta, il Presidente del Senato ha preannunciato il proprio assenso.

Sulla richiesta conviene la Commissione e viene pertanto adottata detta forma di pubblicità.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sul dissesto idrogeologico di alcune regioni del Mezzogiorno e sui danni provocati dagli eventi meteorologici del gennaio 2003: audizione del Direttore generale per la difesa del suolo del Ministero dell'ambiente

L'ingegner AGRICOLA, consegnando agli uffici della Commissione la documentazione relativa ad alcuni dati che fanno il punto sui piani per l'assetto idrogeologico (PAI) e sui piani straordinari (PST), fa presente che, anche sulla base dei monitoraggi, si era in grado di prevenire quanto poi si sarebbe verificato a seguito delle esondazioni che hanno colpito il bacino del Biferno. Si sofferma poi sul quadro dei comuni esposti a rischio idrogeologico, dando conto dell'impiego delle risorse finanziarie

che sono state stanziare negli ultimi anni; in particolare, ad eccezione della regione Puglia – che non ha ancora dato attuazione alla legge sulla difesa del suolo – si dispone attualmente di una dettagliata mappa del rischio idrogeologico in tutta la penisola, anche se resta il problema della scarsità delle risorse finanziarie. Del resto, questo aspetto è tanto più urgente se si considera che il costo per ripristinare i luoghi colpiti da eventi atmosferici avversi è di gran lunga superiore rispetto ai costi che si dovrebbero sostenere per una tempestiva prevenzione dei danni. In ogni caso, costituisce un indubbio progresso la disponibilità nei prossimi mesi, presso il sito *internet* del sistema cartografico nazionale, di una mappa delle aree a maggiore rischio idrogeologico; essa consentirà ai cittadini di disporre di un quadro conoscitivo rilevante su questi problemi.

Il presidente NOVI, dopo aver rilevato che l'emergenza idrogeologica comporta un costo stimato in circa 7.000 miliardi annui delle vecchie lire, evidenzia che la situazione risulta essere complessivamente migliorata negli ultimi anni, anche se è significativo che proprio le regioni maggiormente in ritardo come la Puglia e il Molise, sono state quelle che hanno risentito maggiormente degli eventi atmosferici verificatisi nel gennaio scorso. Pertanto, appare opportuno un impegno del legislatore al fine di apprestare gli strumenti normativi idonei a favorire la prevenzione del rischio in tutto il territorio nazionale, fermo restando la necessità di dare attuazione alle norme vigenti.

Il senatore ZAPPACOSTA sottolinea che l'indagine conoscitiva che oggi prende avvio ha ad oggetto un problema di enorme gravità che coinvolge da vicino gli enti locali che, per effetto del più ampio grado di autonomia loro riconosciuto dalla riforma del titolo V della Costituzione, sono sempre più protagonisti nella gestione del territorio. Tuttavia, questo elemento di per sé positivo deve confrontarsi con una realtà nella quale il territorio risulta essere maggiormente vulnerabile non tanto in ragione di eventi realmente straordinari od eccezionali, quanto invece per una irrazionale gestione delle aree a rischio, in parte determinata anche dal fatto che nei piani regolatori non è dato il giusto risalto alla pianificazione geologica. Dopo aver ricordato che le condizioni di rischio in talune aree sono ascrivibili alla particolare conformazione geomorfologica ed a un certo sviluppo dei versanti del territorio, si sofferma anche sul problema delle infrastrutture che vengono puntualmente colpite in seguito ad eventi atmosferici negativi.

D'altro canto, la speculazione edilizia e una irrazionale attività edificatoria non hanno di certo risparmiato territori già duramente danneggiati; pertanto, sarebbe opportuno fare il punto dei controlli che sono stati effettuati in ordine a questo aspetto, oltre che sull'attuazione del quadro normativo vigente, il quale sconta comunque dei ritardi notevoli poiché l'unica normativa organica in materia di assesto idrogeologico risale agli anni '20 e, nonostante gli studi compiuti nei decenni successivi, non si è avuto modo di realizzare un aggiornamento complessivo della norma-

tiva. Un altro elemento critico è rappresentato non solo dalla mancanza di cultura che dovrebbe sostenere l'azione amministrativa degli enti locali, ma anche dallo scarso numero di organismi e tecnici adeguati ad affrontare il problema del rischio idrogeologico, anche perché il Servizio idrogeologico nazionale è di fatto esautorato.

A questa situazione di crisi, alla quale deve poi aggiungersi la scarsità di risorse e di finanziamenti, contribuisce anche l'assenza di controlli idonei per verificare in quale maniera i comuni affrontino lo sviluppo urbanistico che ha invaso zone a rischio geologico, idrogeologico e sismico. Ritiene che su questo aspetto dovrebbe concentrarsi l'impegno del legislatore, anche se un progresso potrebbe derivare dalla entrata in vigore delle disposizioni contenute nel disegno di legge n. 1753, attualmente all'esame presso il Senato. Più in generale, il legislatore dovrebbe approntare normative volte a potenziare l'attività preventiva, facendo in modo che i comuni siano pronti ad adeguare gli strumenti urbanistici, anche per evitare gli effetti di eventi calamitosi che l'alternanza rapida di stagioni siccitose e piovose rischia di rendere sempre più probabili.

Il senatore PONZO chiede all'ingegnere Agricola se esista, anche sulla base della documentazione fornita, una scala di priorità degli interventi, nonché un monitoraggio sulle misure già finanziate e su quelle che invece non sono state nemmeno avviate. Inoltre, dovrebbe essere fornito qualche chiarimento non solo sul modo per evitare che si realizzi l'attività edificatoria in aree soggette a rischio idrogeologico, ma anche sull'adozione dei criteri di ripartizione delle risorse che sono stati seguiti: infatti, tale ripartizione risulta essere particolarmente difficoltosa in quelle regioni, come la Calabria, nelle quali la totalità dei comuni è ritenuta a rischio idrogeologico. D'altro canto, gli attuali criteri di ripartizione degli stanziamenti spesso producono degli effetti distorsivi se si considera che le regioni molto piccole, ma in presenza di un fabbisogno assai elevato, beneficino di finanziamenti di gran lunga superiori rispetto a quelli che vengono assegnati a regioni di superficie maggiore.

Il senatore RIZZI chiede se gli studi e le analisi di cui l'ingegner Agricola ha dato conto riguardano esclusivamente l'Italia centro-meridionale o se invece considerano anche la situazione di grave rischio idrogeologico presente in molte realtà dell'Italia settentrionale.

L'ingegner AGRICOLA, dopo aver fatto presente che il monitoraggio dei dati riguarda anche l'Italia settentrionale – dove, peraltro, la presenza di molti stabilimenti industriali rende di per sé molte aree soggette ad una situazione di rischio anche più elevata rispetto a quella delle altre parti del territorio – sottolinea che, con riferimento agli interventi straordinari, sono stati finanziati 735 interventi di cui però soltanto una parte è stata concretamente avviata. Tale ritardo è in parte motivato dal fatto che occorrono circa 2 anni per realizzare la fase di progettazione di queste misure, anche perché la legislazione vigente ancora non consente di attuare misure pre-

ventive con la stessa rapidità ed efficacia di quelle ripristinatorie e di ricostruzione. Per quanto concerne poi gli interventi ordinari, il Ministero dell'ambiente presenterà nei prossimi mesi un rapporto dettagliato, anche se fin da ora si può anticipare che anche in questo caso emergono dei forti ritardi.

Dopo aver poi fatto presente al senatore Ponzo che la scala di priorità risulta essere stabilita nei piani di bacino, ritiene che un elemento positivo sia rappresentato dalla prossima diffusione su *internet* dei dati sul rischio idrogeologico che consentirà agli operatori e ai cittadini di conoscere anticipatamente le condizioni di rischio presenti in determinate aree. Tuttavia, resta il problema delle delocalizzazioni, il quale non può essere affrontato soltanto in termini di finanziamento delle risorse pubbliche; per tale ragione, occorrerà, insieme alle Autorità di bacino, stilare una graduatoria dei danni in modo che venga associato un preciso valore patrimoniale alle esondazioni.

Il presidente NOVI osserva che da quanto appena riferito dall'ingegner Agricola sembra emergere un dato di interesse per il legislatore, e cioè che l'attività preventiva è stata spesso rallentata dal fatto che occorrono circa due anni per avviare la progettazione degli interventi i quali, quindi, non hanno la stessa efficacia e rapidità di quelli che, invece, si realizzano nella fase successiva del ripristino e della ricostruzione. Appare quindi necessario un intervento legislativo su questo punto, anche per scongiurare il pericolo che le risorse pubbliche stanziare non diano i risultati sperati.

Il senatore ROLLANDIN, condividendo l'osservazione appena espressa dal presidente Novi, ritiene che alcuni chiarimenti dovrebbero essere forniti in merito alla tempistica degli interventi; inoltre, bisognerebbe evitare, ogniqualvolta si verifica un evento che riguarda l'assetto idrogeologico, che si riparta in pratica da zero, senza tener conto del patrimonio conoscitivo ereditato dagli studi, dalle ricognizioni e dalle esperienze precedenti. Infine, la difficoltà nel riparto delle risorse stanziare per gli interventi è spesso legata ad una sorta di diritto di veto esercitato da quelle regioni che si sentono maggiormente penalizzate. In futuro sarebbe quindi opportuno che si seguisse un criterio di ripartizione delle risorse più attento al grado effettivo di rischio.

L'ingegnere AGRICOLA fa presente al senatore Rollandin che gli strumenti attualmente previsti fanno tesoro del patrimonio conoscitivo che si è accumulato negli ultimi decenni; per quanto concerne poi i tempi e le modalità per il finanziamento degli interventi, essi sono ancora soggetti ad una previa intesa con le regioni che finora hanno accettato un criterio di ripartizione delle risorse che tenesse conto soltanto del numero della popolazione e della superficie. Tale criterio ha condotto però alla situazione paradossale nella quale regioni molto piccole hanno ricevuto una quantità di risorse sproporzionate rispetto a regioni di dimensioni mag-

giori, aventi però un indice di rischio inferiore. Anche se tale situazione, per quanto criticabile, non ha comunque determinato effetti realmente negativi – poiché, in ogni caso, le risorse finanziarie erano insufficienti per tutte le regioni – sembra emergere ora una novità positiva giacché le regioni si sono rese disponibili a rivedere i criteri precedenti, in modo che gli stessi siano maggiormente legati alla effettiva situazione di rischio.

Più in generale, l'intervento del legislatore risulta necessario soprattutto per rendere più rapida e meno vincolata la fase di progettazione che precede l'attivazione delle misure preventive, anche per il fatto che le ordinanze di protezione civile sono adottate solo nel caso di emergenze che coinvolgono cittadini. Tuttavia, l'emergenza si manifesta non quando si è già verificata, ad esempio, una frana, ma quando si ha la certezza probabilistica che essa avrà luogo. Infine, osserva che le zone nelle quali sono stati adottati i piani per l'assetto idrogeologico sono soggetti a vincoli, gestiti da comuni, regioni ed Autorità di bacino.

Il presidente NOVI, dopo aver ringraziato l'ingegner Agricola per le analisi e i suggerimenti forniti che hanno evidenziato i punti sui quali potrà concentrarsi un eventuale intervento del legislatore, dichiara chiusa l'odierna audizione e rinvia il seguito dell'indagine conoscitiva.

La seduta termina alle ore 9,30.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa
o similare**

GIOVEDÌ 6 MARZO 2003

**UFFICIO DI PRESIDENZA
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Riunione n. 28

Presidenza del Presidente
Roberto CENTARO

La riunione inizia alle ore 15,30 e termina alle ore 18,15.

III COMITATO

**Sulle diverse forme di inquinamento mafioso nel settore degli appalti e
delle opere pubbliche**

Riunione n. 3

Presidenza del Coordinatore deputato
Luigi VITALI

La riunione inizia alle ore 15,45.

Il Comitato procede all'audizione del professor Francesco Garri, Presidente dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici.

La riunione termina alle ore 17,55.

SOTTOCOMMISSIONI

BILANCIO (5^a) **Sottocommissione per i pareri**

GIOVEDÌ 6 MARZO 2003

170^a Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Maria Teresa Armosino.*

La seduta inizia alle ore 10.

(223) MUZIO ed altri. – *Modifiche alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo*

(524) BRUNALE ed altri. – *Modifiche alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo*

(779) RONCONI ed altri. – *Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ed alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, e successive modificazioni, in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi*

(1357) ZANOLETTI. – *Modifica della legge 16 dicembre 1985, n. 752, recante: «Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo»*

(Parere sul testo unificato proposto per i disegni di legge in titolo e sui relativi emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul testo; parere in parte favorevole, in parte favorevole condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 28 gennaio scorso.

Il relatore GRILLOTTI rileva che si tratta del testo unificato dei disegni di legge concernenti modifiche al D.P.R. n. 633 del 1972 ed alla legge n. 752 del 1985, in materia di raccolta, di coltivazione e di commercio dei tartufi, nonché dei relativi emendamenti. Per quanto di competenza, segnala che è pervenuta una relazione tecnica non verificata positivamente dal Ministero dell'economia e delle finanze. Tale relazione non chiarisce peraltro né se il disposto dell'articolo 3 comporti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, né se la quantificazione delle minori entrate (*ex* articoli 7 e 8) sia congrua o meno, limitandosi a constatare l'insufficienza delle risorse finanziarie utilizzate a copertura nell'ambito del fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze. In relazione al parere reso sul testo, occorre poi valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 3.1. Fa presente, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, al riguardo, afferma che l'attuazione della disposizione di cui all'articolo 3 del testo non comporta oneri aggiuntivi e che la quantificazione delle minori entrate di cui all'articolo 8 è congrua. Quanto, infine, agli emendamenti, comunica di non avere osservazioni da formulare.

Il RELATORE, ritenendo che si debbano comunque escludere possibili effetti finanziari dall'attuazione dell'articolo 3, formula, quindi, la seguente proposta di parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati il testo unificato e gli emendamenti trasmessi, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta sul testo, a condizione che, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, vengano approvati gli emendamenti 3.5 e 8.1, sui quali il parere è favorevole.

Esprime, altresì, parere di nulla osta sui restanti emendamenti, ad eccezione dell'emendamento 3.1, sul quale il parere è di nulla osta, a condizione, ai sensi della medesima norma costituzionale, che venga soppresso l'ultimo periodo».

Posta ai voti, la proposta di parere viene, quindi, approvata dalla Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 10,10.

